

Novità fiscali del 29 maggio 2008: le novità I.C.I. 2008; le novità degli studi di settore in UNICO 2008; associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni culturali: per il 5 per mille dichiarazione sostitutiva entro domani 30/5

Pubblicato il 29 maggio 2008

Indice:

1) Novità sull'I.C.I. 2008

2) Compilazione degli Studi di settore in Unico 2008: Le novità

3) Prima di irrogare le sanzioni l'Erario deve emettere un atto specifico

4) Per provare la notifica della cartella di pagamento serve la relata

5) Accise: Aliquota ridotta anche per veicoli ibridi

6) Firmata convenzione tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia

7) Associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni culturali: Per il Cinque per mille, entro il 30/05/2008 necessita la dichiarazione sostitutiva

1) Novità sull'I.C.I. 2008

Nel Decreto Legge (approvato dal Consiglio dei Ministri il 21/5/2008), tra le altre misure urgenti in materia di rilancio economico, sono previste, come è noto, delle novità riguardo l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il Decreto stabilisce, infatti, a decorrere dal 2008 l'esclusione dall'ICI per l'immobile adibito ad abitazione principale (*si tratta dell'immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, o la dimora abituale*) dal soggetto passivo (ai sensi del D.L. n. 504/92).

L'esenzione si applica anche nei casi in cui:

- Il soggetto passivo, a seguito di separazione legale o annullamento del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, sono adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Inoltre, usufruiscono della medesima agevolazione, prevista per l'abitazione principale, le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal Comune con proprio regolamento, quali, ad esempio, le pertinenze e le abitazioni date in uso gratuito a familiari.

L'esenzione ICI, invece, non riguarda gli immobili di categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali si continua ad applicare la detrazione prevista per l'abitazione principale dal Comune.

A seguito dell'abolizione dell'I.C.I. sulla prima casa, questa non dovrà più essere pagata, già con la prossima scadenza del 16/06/2008.

Soggetti tenuti al versamento

L'acconto dell'imposta per il 2008 è dovuta da parte di:

- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) su tali beni immobili;
- titolare del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);
- utilizzatore degli immobili concessi in leasing (locatario);
- utilizzatore di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario).

Ai fini del calcolo dell'acconto ICI si deve tenere conto delle variazioni intervenute nell'anno in corso, e fino alla data del 16 giugno 2008, monitorando tutte le variazioni intervenute quali:

- acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;
- variazioni catastali intervenute sugli immobili;
- accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
- assunzione di contratti di leasing immobiliare;
- trasferimenti per successioni ereditarie.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protrato il possesso.

In particolare, il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro, in base alle quote di proprietà, e versata separatamente.

Immobili esenti o esclusi

Anche a seguito delle novità normative, sono fuori dall'area impositiva dell'ICI:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, ed altri enti, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati totalmente adibiti a musei, biblioteche, cineteche, di privati, enti pubblici e istituzioni, quando dal possesso non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile.
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
- fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili sono destinati alle attività di assistenza e all'integrazione sociale;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli immobili adibiti ad abitazione dei coltivatori diretti ed altri immobili strumentali delle attività agricole, qualora ricorrano le condizioni.

Base imponibile dell'ICI

Il valore dell'immobile su cui applicare la aliquote va determinato nel seguente modo (art. 5 del D.Lgs. 504/1992):

- Per i fabbricati iscritti n catasto, il valore è pari alla rendita al 1° gennaio del 2008, aumentata del 5% e quindi moltiplicata:

a) per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

b) del 140 per i fabbricati nella categoria catastale B;

c) per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

d) per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

- Per i fabbricati di interesse storico/artistico il valore è stabilito aumentando le rendita determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

- Per gli immobili posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D e privi di rendita, si determina la base imponibile applicando i coefficienti di rivalutazione ai costi risultanti dalla contabilità, stratificati per anno di formazione.

- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

La qualifica di edificabilità consegue alla mera adozione del piano regolatore generale adottato dal comune (art. 36, co. 2 D.L. 223/2006).

- Per i terreni agricoli il valore è costituito dal prodotto del reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75.

Come si calcola l'acconto

Per ciascuna unità immobiliare su cui è dovuto l'imposta, l'acconto dovuto è pari alla metà dell'imposta annuale, che per semplicità può essere calcolata tenuto conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2007, ma in base alle reali situazioni ed ai presupposti maturati nel 2008.

Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di versare entro il 16 giugno 2008 l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da conteggiarsi in base all'aliquota ed alle detrazioni deliberate dal comune per l'anno 2008.

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dal comune ove è ubicato l'immobile (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille).

Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile o consultare il sito: www.anci.cnc.it.

Detrazioni per l'abitazione principale

Per l'unità immobiliare adibita ad dimora abituale del contribuente, per la quali non trova applicazione l'esenzione dell'imposta introdotta dal neo D.L. del 21/05/2008, poiché ad es. considerate come abitazioni considerate "di lusso", viene comunque riconosciuta la detrazione d'imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi durante i quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.

Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.

La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.

Il Comune, con propria deliberazione, può:

- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale.

In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per conoscere se, quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del versamento dell'imposta.

Le pertinenze dell'abitazione principale

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.

Riguardo all'ammontare della detrazione stabilita dal Comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta

dovuta per le pertinenze.

Compilazione del bollettino postale

Nel modello di versamento, il contribuente deve indicare, oltre all'importo dovuto, le proprie generalità, il codice fiscale e il comune in cui si trova il fabbricato oggetto dell'imposte.

Devono anche essere indicati, il numero dei fabbricati o il numero delle unità situate in ciascun comune e l'anno di imposta.

Il contribuente deve barrare la casella per il versamento in acconto, indicando separatamente gli importi espressi in euro, senza arrotondamento, per terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati e infine la detrazione per l'abitazione principale.

Compilazione del modello F24

Dal 2007 è stato esteso a tutti i comuni (e non più solo a quelli convenzionati) la possibilità di pagare l'imposta comunale col modello F24.

Il pagamento con il modello F24 ha comportato che il debito Ici può essere compensato con crediti tributari e relative addizionali, contributi ed altri crediti di imposta.

2) Compilazione degli Studi di settore in Unico 2008: Le novità

Le principali novità contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti sono costituite:

- Dall'ampliamento dei soggetti tenuti alla compilazione del modello;
- dall'applicazione della nuova classificazione ATECO 2007, in luogo della precedente ATECOFIN 2004;
- dall'applicazione dei nuovi indici di coerenza economica, applicabili limitatamente agli studi di settore evoluti per il 2007;
- dalla semplificazione dell'obbligo di annotazione separata a carico delle imprese "multiattività" ;
- dall'introduzione di nuovi prospetti nel quadro "Elementi contabili".

Soggetti che devono compilare il modello degli studi di settore

Devono compilare il modello quei contribuenti che svolgono in maniera prevalente una delle attività economiche per le quali sono stati approvati gli studi di settore.

Viene considerata "prevalente" , l'attività dalla quale è derivato, nel 2007, il maggiore

ammontare:

- Di ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma d'impresa;
- di compensi, in caso di più attività professionali.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalevano del regime fiscale delle attività marginali (art. 14 della L. 23.12.2000 n. 388).

Inoltre, l'art. 10 comma 1 della L. 146/98, come modificato dalla L. 296/2006, ha disposto l'applicazione degli studi di settore anche nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta diverso da 12 mesi.

Tale novità decorre dal periodo d'imposta in corso all'1/1/2007 (dall'anno 2007, per i soggetti con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare).

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i soggetti che:

- Hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno **studio di settore** dal relativo decreto di approvazione; tale limite non può, comunque, essere superiore a 7.500.000,00 euro;
- hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;

- si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.
- determinano il reddito con criteri "forfetari";
- sono incaricati delle vendite a domicilio;
- sono stati classificati in una categoria reddituale diversa (ad esempio, reddito di lavoro autonomo invece che reddito d'impresa) da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello **studio di settore** approvato per l'attività esercitata.

Studi di settore con indici di coerenza: Modalità di adeguamento

Il livello di adeguamento alle risultanze degli studi di settore ai quali si applicano gli indici di coerenza è costituito dal ricavo o dal compenso "puntuale" di riferimento calcolato da GE.RI.CO., tenendo conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità individuati per il singolo **studio di settore**.

Studi di settore con soli indicatori di normalità economica

In tal caso, ai fini dell'adeguamento, il valore di riferimento risulta costituito dal maggior valore tra:

- vello "minimo" , risultante dall'applicazione degli studi di settore tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica;

- livello “ puntuale ” di riferimento, risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto delle risultanze degli indicatori medesimi.

disciplina per le imprese “ multiattività ”

La disciplina degli studi di settore applicabile alle imprese “multiattività” e “multipunto” è stata modificata dal DM 11/2/2008.

La disciplina relativa agli studi di settore applicabile alle imprese che esercitano due o più attività d’impresa (c.d. “multiattività”) o che esercitano la propria attività attraverso l’utilizzo di più punti di vendita o di più punti di produzione (c.d. “multipunto”) è stata modificata dal citato DM che:

- Ha semplificato gli obblighi di annotazione separata a carico delle imprese “multiattività”; - ha disposto particolari regole per l’tilizzo, in sede di accertamento, dei risultati derivanti dagli studi di settore nei confronti delle medesime imprese.

Annotazione separata

Le imprese che svolgono due o più attività d’impresa sono tenuti ad applicare lo **studio di settore** relativo all’attività dalla quale derivano i maggiori ricavi (c.d. attività “prevalente”), indipendentemente dalla natura delle attività “residuali” e dal loro assoggettamento o meno agli studi di settore.

I soggetti tenuti all’annotazione separata dei ricavi devono compilare, qualora ne ricorrano i presupposti, il prospetto “Imprese multiattività” del modello di

comunicazione dei dati rilevanti.

Abrogazione delle cause di inapplicabilità

I decreti di approvazione degli studi di settore prevedevano condizioni di inapplicabilità che sono state abrogate dal medesimo D.M. 11/2/2008, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 (dall'anno 2007, per la maggior parte dei contribuenti).

Pertanto, l'impresa "multiattività" è soggetta agli studi di settore con secondo le modalità previste dal suddetto decreto.

Applicazione degli studi di settore alle imprese "multipunto"

Con riferimento alle imprese che esercitano l'attività attraverso l'utilizzo di più punti di vendita o di punti di produzione (c.d. "multipunto"), lo stesso D.M. 11/2/2008 ha disposto l'abrogazione:

- Della causa di inapplicabilità degli studi di settore, in assenza di annotazione separata;
- dell'obbligo di annotazione separata dei dati rilevanti.

Prospetto "imprese multiattività"

Per l'adeguamento alle modifiche normative recate alla disciplina delle imprese

“multiattività”, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo d’imposta 2007 riporta un nuovo prospetto, denominato “Imprese multiattività”.

Per il periodo d’imposta 2007, i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti medesimo **studio di settore** sono tenuti alla compilazione del prospetto, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati superi il 20% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Nel computo della percentuale del 20% sono inclusi i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivano aggravi o ricavi fissi.

Novità del quadro “elementi contabili”

Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo d’imposta 2007, le spese sostenute dalle imprese per i compensi ai soci amministratori devono essere indicate nell’apposita sezione “Ulteriori elementi” del quadro F “Elementi contabili”.

Nello stesso modello, il valore dei beni strumentali deve essere indicato ragguagliandolo ai giorni di possesso nell’anno.

Sezione “ ulteriori elementi ” del quadro F

Nella sezione “Ulteriori elementi” del quadro F devono essere indicati i dati relativi alle spese sostenute dall’impresa per il lavoro prestato dai soci amministratori, distinguendo tali dati a seconda della tipologia del rapporto contrattuale stipulato con la società:

- collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro dipendente o altro.

Per ogni tipologia contrattuale, devono, quindi, essere indicati:

- il numero dei soci aventi la qualifica di amministratore;
- la percentuale di lavoro prestato;
- le corrispondenti spese per i compensi corrisposti da parte delle società amministrate.

Determinazione del valore dei beni strumentali

Nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo d'imposta 2007, i beni strumentali devono essere indicati per l'importo determinato dalla sommatoria:

- Del costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, escluso l'avviamento, al lordo degli ammortamenti e comprese le eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- del costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni in leasing;
- del valore normale al momento dell'immissione in attività dei beni acquisiti in

comodato o in locazione non finanziaria.

Ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali:

- Non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro; - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%;
- è possibile non tenere conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta, a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
- per i beni strumentali acquisiti nel 1994 - 1995 i valori sono ridotti del 10% e del 20%, indipendentemente dalla fruizione dell'agevolazione Tremonti.

Inadempimento dell'obbligo e conseguenze

I contribuenti hanno l'obbligo di compilare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indipendentemente dal regime di contabilità adottato.

In particolare, in caso di omessa presentazione dei modelli viene prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00, eventualmente ridotta ad 1/5 del minimo qualora la presentazione sia fatta entro il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Infine, da ricordare che la Legge Finanziaria per il 2007 ha previsto sanzioni più pesanti nel caso di errate indicazioni in dichiarazioni riguardanti gli studi di settore, che si applicano a partire dalla presentazione di UNICO 2007.

In pratica, la sanzione prevista per l'infedele dichiarazione dei redditi (che va dal 100% al 200% dell'imposta dovuta) viene elevata al 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati degli studi di settore e nei casi di indicazione di cause di esclusione dagli studi non sussistenti; tale aumento è previsto anche per le dichiarazioni IVA e IRAP, qualora l'infedeltà di queste ultime dichiarazioni derivi dalla non corretta applicazione dei dati degli studi.

Peraltro, a breve verranno inviate ai contribuenti le lettere (comunicazioni) sugli studi di settore.

Oltre 300mila dovrebbero essere i soggetti interessati.

Le situazioni sotto la lente dovrebbero riguardare i costruttori, i benzinai, i giornalisti e i tabaccai e, nel dettaglio, le anomalie relative alle rimanenze finali e alle esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.

Non tutte le segnalazioni dovrebbero raggiungere direttamente i contribuenti, è stato stimato infatti che circa 250mila segnalazioni potrebbero essere effettuate agli

intermediari (in tal senso, Lettere mirate per gli studi di settore, in Il Sole-24 Ore, 28/05/2008)

3) Deduzioni difensive del contribuente: per l'irrogazione delle sanzioni l'Ufficio deve emettere un atto specifico

Se il contribuente presenta deduzioni difensive, l'Ufficio (qualora non le accetti) deve emettere un atto di irrogazione di sanzioni avverso il quale il contribuente può proporre ricorso giurisdizionale davanti alla Commissione tributaria e, solo in caso di omesso ricorso o reiezione dello stesso, può iscrivere l'importo a ruolo.

La Commissione tributaria provinciale di Torino, con Sentenza 16 maggio 2008, n. 36/10/08, ha accolto il ricorso per illegittimità di una cartella esattoriale emessa relativamente ad importi dovuti per mancata emissione dello scontrino.

A seguito della notifica del processo verbale il contribuente aveva presentato le proprie memorie difensive, come previsto dalle avvertenze in calce al verbale medesimo.

L'Amministrazione finanziaria, secondo i giudici del CTP, avrebbe dovuto emettere

atto di irrogazione delle sanzioni per permettere al contribuente di proporre eventuale ricorso giurisdizionale.

(Commissione tributaria provinciale Torino, Sentenza, Sez. X, 16/05/2008, n. 36)

4) Per provare la notifica della cartella di pagamento serve la relata

I semplici riferimenti di date in cui risulterebbero avvenute le notifiche, riportati sugli estratti di ruolo, non possono essere considerati come elementi probatori: l'elemento di prova che un atto amministrativo sia stato notificato al contribuente destinatario è l'avviso di ricevimento debitamente firmato sia dal ricevente o da altra persona convivente, sia dal consegnatario.

(Commissione tributaria provinciale Bari, Sentenza, Sez. XV, 21/04/2008, n. 48 in Ipsoa del 28/05/2008)

5) Accise: Aliquota ridotta anche per veicoli ibridi

L'aliquota ridotta di accisa sui carburanti utilizzati per l'azionamento di autovetture pubbliche di piazza, va applicata anche per i carburanti consumati dagli autoveicoli c.d. ibridi (alimentati da due motori, uno elettrico, l'altro a benzina, che lavorano in sinergia).

(Nota Agenzia Dogane 21/05/2008, n. prot. 1714/V/ACGT)

6) Firmata convenzione 2008-2010 tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia

Per il 2008 previsti incassi da ruoli per almeno 2,8 miliardi.

Garantire l'incremento dei volumi della riscossione da ruoli erariali, migliorare il rapporto con i contribuenti, realizzare il progetto di riorganizzazione complessiva di Equitalia, assicurare il contenimento dei costi di gestione e un contrasto più efficace, oltre che una maggiore deterrenza, dell'evasione fiscale.

Sono questi gli obiettivi strategici previsti dalla Convenzione 2008-2010 tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia spa, firmata oggi, rispettivamente, dal direttore reggente Villiam Rossi e dal presidente Raffaele Ferrara.

La convenzione indica per il 2008 una riscossione da ruoli non inferiore a 2,8 miliardi di euro, cifra destinata a crescere ad almeno 3,2 miliardi nel 2009.

Particolare attenzione viene dedicata alla semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti a carico dei contribuenti, con particolare riguardo al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione finanziaria.

Sono previsti, inoltre, monitoraggi e scambi di informazioni periodici tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia (analisi dell'andamento delle riscossioni, ottimizzazione della rete degli sportelli, stato di avanzamento dei nuovi sistemi informativi, etc.), finalizzati al miglioramento delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione e alla verifica dei risultati conseguiti.

La convenzione punta a incrementare il tasso di adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie grazie a uno stretto ed efficace sinergia tra l'attività di accertamento e quella di riscossione coattiva.

Nel corso del triennio, infine, proseguirà la realizzazione del progetto strategico di riorganizzazione complessiva dell'assetto societario del Gruppo Equitalia, con l'obiettivo di assicurare il superamento della iniziale articolazione in una molteplicità di società operative, attraverso la loro progressiva aggregazione verso una dimensione regionale.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa, 28 maggio 2008)

7) Associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni culturali: Per il Cinque per mille, entro il 30/05/2008 necessita la dichiarazione sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni culturali interessate al 5 per mille per le annualità 2006 e 2007 dovranno inviare entro il 30 maggio 2008 le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per accedere al beneficio.

La nuova procedura per l'ammissione al riparto è prevista dal Dpcm varato lo scorso 24 aprile, già registrato alla Corte dei Conti e in via di pubblicazione.

Il provvedimento disciplina le modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI al riparto del cinque per mille, per gli anni 2006 e 2007, e delle fondazioni nazio

